

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Resoconto di mercoledì 21 luglio 2004

SEDE REFERENTE

Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

Decreto-legge 168/2004: Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.
C. 5137 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2004.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente* relatore, comunica che gli emendamenti 4.9 Leone, e gli articoli aggiuntivi 5.02 Polledri, 5.03 Leone e 5.04 Leone sono stati ritirati. Avverte poi che alcuni emendamenti presentano profili di criticità sotto il profilo dell'ammissibilità, in quanto vertenti su questioni che non rientrano nell'ambito delle materie oggetto del decreto-legge. Ricorda in proposito che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta in particolare più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli altri progetti di legge, dall'articolo 89 del regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Nel caso specifico del decreto-legge n. 168, la valutazione deve, quindi, essere effettuata con riferimento al contenuto delle disposizioni già recate dal provvedimento e alle finalità dello stesso, le quali consistono, come emerge dal titolo dello stesso decreto-legge, nell'obiettivo del contenimento della spesa pubblica. Ritiene quindi che debbano considerarsi inammissibili gli emendamenti 1.20 Giordano, che sostituisce l'articolo 1 introducendo una serie di disposizioni di carattere agevolativo e di misure sociali a favore di specifiche categorie; 1.24 Giordano, che autorizza il Ministero dell'economia all'istituzione di una società per azioni, denominata Agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, oltre a prevedere l'istituzione di un fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno; 1.160 Polledri, che reca disposizioni in materia di affidamento degli appalti pubblici nel settore della ristorazione collettiva; 1.38 Giordano, recante disposizioni in materia di assunzioni e di disciplina del rapporto di lavoro con le regioni, gli enti locali e le ASL; 1.39 Giordano, recante disposizioni per la lotta all'evasione da parte dei comuni; 1.170 Savo, con il quale si dispone il differimento del termine, di cui all'articolo 28 della legge finanziaria per il 2002, per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici; 2.14 Bianco, concernente la determinazione della base imponibile IRAP per le istituzioni, le fondazioni e le associazioni operanti nel settore dei beni culturali; 2.15 Bianco, limitatamente ai commi 5 e 5-bis, recanti modifiche al regime della deducibilità delle erogazioni liberali per progetti culturali; 2.2 Patria, che apporta alcune modifiche

alla disciplina vigente in materia di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione, introducendo una presunzione assoluta suscettibile di determinare una riduzione di gettito; 2.3 Patria, il quale differisce alla fine del 2006 il termine di affidamento del servizio di riscossione agli attuali titolari; 2.7 Patria, che dispone un ampliamento, sotto il profilo temporale, dell'ambito di applicazione delle norme concernenti la rivalutazione dei beni d'impresa; 2.13 Pagliarini, che estende alle fondazioni teatri stabili ad iniziativa pubblica le agevolazioni tributarie previste per le fondazioni private operanti nel settore musicale; 2.1 Raffaldini, concernente la determinazione della rendita catastale degli opifici; gli articoli aggiuntivi 2.02 Benvenuto, concernente il trattamento tributario del TFR, il quale dispone l'applicazione, ai trattamenti liquidati dal 1° gennaio 2003, della normativa vigente al 31 dicembre 2002; 2.01 Sergio Rossi, che prevede la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione, con conseguente assunzione delle relative funzioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; gli emendamenti 4.2 Falsitta, 4.5 Alberto Giorgetti e 4.1 Angelino Alfano, in quanto volti a modificare la disciplina dei fondi immobiliari chiusi in generale, mentre l'articolo 4 del decreto-legge si riferisce specificamente ai fondi di investimento con apporto di beni immobili pubblici; l'articolo aggiuntivo 5.05 Savo, concernente la composizione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali del corpo della Guardia di finanza. Chiede pertanto ai presentatori di ritirarli, in questa fase, ferma restando la possibilità di ripresentarli ai fini dell'esame del provvedimento in Assemblea. Comunica infine di aver ritirato i propri emendamenti e di aver presentato il seguente emendamento 1.176, del quale illustra il contenuto:

«All'articolo 1:

al comma 4, capoverso 3, aggiungere in infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a mille abitanti»;

Consequentemente;

al comma 6, Tabella 1, sopprimere le seguenti voci: Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 27, comma 10, cap. 3121); Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario - cap. 7561);

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7562);

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8968);

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7254);

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.10 - Parchi nazionali e aree protette - cap. 7227; 2.2.3.13 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7351; 3.2.3.5 - Interventi per Venezia - capp. 7675; 7676; 6.2.3.2 - Difesa del suolo - cap. 8531);

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7162; 3.2.3.9 - Opere varie - cap. 7512; 4.2.3.15 - Opere varie - cap. 7980; 5.2.3.14 - Opere varie - cap. 8220);

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (2.2.3.2 - impianti sportivi - cap. 7155; 2.2.3.3. - Patrimonio culturale non statale - cap. 7300 - 3.2.3.3 -

Patrimonio librario statale - cap. 7466; 3.2.3.7 - Patrimonio librario non statale - cap. 7595 - 4.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7832; 5.2.3.2 - Informatica di servizio - cap. 8082; 6.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - capp. 8319; 8326; 8327; 8328; 8329; 6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - cap. 8668; 9.2.3.2 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8786; 10.2.3.6 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8960);

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.4 Prevenzione del randagismo - cap. 7330);

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8971).

Consequentemente;

al comma 11 sostituire le parole: «spesa per consumi intermedi» con le seguenti: «spesa per l'acquisto di beni e servizi»;

conseguentemente,

al medesimo comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

al comma 12 aggiungere alla fine il seguente periodo: «Al fine di garantire il contenimento dei costi e la tempestiva attivazione delle procedure di razionalizzazione della spesa pubblica connessi allo svolgimento dell'attività di formazione di cui al presente comma, ai fini dell'inquadramento economico dei docenti di cui al ruolo previsto dall'articolo 5, comma 5 del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, nominati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 3, comma 3, ultima parte del citato decreto n. 301 del 2000, non si tiene conto degli emolumenti accessori in godimento per incarichi o attività svolte al momento dell'inquadramento per opzione».

Consequentemente;

All'articolo 2, comma 1, lett. b) sostituire le parole «pari allo 0,25 per cento» con le seguenti: «pari allo 0,30 per cento», e sopprimere le seguenti parole: «e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi»;

Consequentemente;

All'articolo 5, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003.»;

b) alla lettera a), le parole: «entro il 10 dicembre 2004», sono sostituite dalle seguenti: «tra l'11 novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004»;

c) alla lettera c), le parole: «entro il 10 dicembre 2004», sono sostituite dalle seguenti: «tra l'11 novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004»;

d) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate sino alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.

2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.

2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.

2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004».

1. 176. Il Relatore.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che debba essere compiuta una verifica tecnica in ordine alle modifiche riferite al comma 11. Qualora la verifica evidenziasse che le modifiche introdotte nel comma non consentono il rispetto dei saldi complessivi, si provvederà durante la discussione in Assemblea ad individuare forme di copertura adeguate a reperire le risorse destinate a compensare le eventuali riduzioni di risparmi di spesa.

Silvio LIOTTA (UDC) ritiene che l'emendamento del relatore contenga risposte minimali, ma soddisfacenti, alle esigenze di modificare i commi 4 e 11 dell'articolo 1 emerse durante i lavori della Commissione.

Valter ZANETTA (FI) ricorda che il proprio emendamento 1.6 mira a tutelare le comunità montane che risultano pesantemente penalizzate dai tagli alla legge n. 97 del 1994, oltre che dagli interventi che colpiscono tutti i comuni. Invita pertanto la Commissione e il rappresentante del Governo a considerarne attentamente il contenuto.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ritiene che l'emendamento del relatore offra una soluzione parziale rispetto alle questioni sollevate dalle proposte emendative presentate dai gruppi dell'opposizione e a quelle indicate dai soggetti intervenute nel corso delle audizioni svolte nella giornata di ieri. Rileva che l'atteggiamento del Governo dimostra che non ci sono molti spazi per ulteriori modifiche. Lamenta infine i tagli introdotti nel settore del turismo, che penalizzano le prospettive di sviluppo di diverse realtà territoriali.

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) ritiene che l'emendamento del relatore prospetti una soluzione insoddisfacente ai problemi sollevati dal comma 11 dell'articolo 1. Giudica migliore la soluzione indicata nell'emendamento 1.50 del relatore, poi ritirato, che non faceva riferimento alle spese già impegnate. Esprime poi dubbi sugli effettivi risparmi di spesa conseguenti alle disposizioni del

comma 11 dell'articolo 1. Sottolinea inoltre l'assenza di linearità negli interventi normativi riguardanti la CONSIP: il ricorso a tale società è stato infatti prima ritenuto obbligatorio, l'obbligatorietà è stata poi soppressa nell'ultima legge finanziaria per essere infine ripristinata dal decreto-legge in esame.

Tino IANNUZZI (MARGH-U) esprime un giudizio fortemente negativo e critico sull'emendamento presentato dal relatore, in quanto, in primo luogo, non interviene sulle pesanti riduzioni di stanziamenti operate ai danni del Mezzogiorno. Ritiene poi insufficienti le modifiche introdotte al comma 11 dell'articolo 1.

Pietro MAURANDI (DS-U) ricorda che alcune proposte emendative presentate dai deputati dell'opposizione mirano alla soppressione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, che contengono le riduzioni delle autorizzazioni di spesa per il bonus per le assunzioni, per gli interventi della legge n. 488 del 1992, per i contratti d'area e di programma. Su tali emendamenti si è registrata una contrarietà del Governo. Alla luce di ciò, il parere sul provvedimento rimane fortemente negativo. Osserva infine che il contenuto del comma 11 dell'articolo 1 non viene incisivamente modificato dall'emendamento del relatore.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva l'opportunità di riformulare l'emendamento del relatore specificando, all'articolo 1, comma 11, capoverso 3, che la riduzione del 10 per cento non si applica alle regioni e agli enti locali che hanno rispettato gli obiettivi previsti dal Patto di stabilità interno, nell'anno precedente e fino al 30 giugno del 2004.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, riformula l'emendamento 1.176 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS segnala, inoltre, che la soppressione della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 27, comma 10 e successive modificazioni, della legge 488 del 1999 comporta un maggiore onere di 37 milioni di euro privo di copertura.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e si dichiara disponibile a reperire un'altra forma di copertura.

Salvatore ADDUCE (DS-U) chiede al rappresentante del Governo quali sarebbero gli effetti sui saldi di finanza pubblica se dovesse essere approvato l'emendamento del relatore visto che la riduzione del 10 per cento non si applicherebbe ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS precisa che la finalità della norma di cui al comma 11 dell'articolo 1 è quella di evitare sforamenti della spesa in futuro e che la formulazione dell'emendamento del relatore garantisce questa finalità anche se non può escludersi qualche rischio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che il meccanismo del Patto di stabilità interno deve premiare, comunque, i comuni virtuosi in linea con il rispetto degli obiettivi previsti.

Antonio BOCCIA (MARGH-U) esprime perplessità sulla disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, in quanto, a suo avviso, l'obbligo di adeguarsi ai parametri prezzo - qualità fissati nelle convenzioni stipulate con la Consip escluderà dalle gare per l'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche i piccoli fornitori, che non riusciranno ad allinearsi ai suddetti parametri. Questa situazione si ripercuoterà con maggiore gravità sull'economia del Mezzogiorno in quanto si

favorisce indirettamente la grande distribuzione. Chiede, quindi al relatore di riformulare il suo emendamento esentando dall'applicazione dell'articolo 1, comma 4, capoverso 3, anche i comuni montani, le cui forniture sarebbero maggiormente penalizzate dalla disposizione in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento 1.176 al fine di tenere conto dell'osservazione del Governo sulla riduzione dei fondi per l'emittenza locale. Chiede, inoltre, al rappresentante del Governo di esprimersi su un'ulteriore riformulazione dell'emendamento finalizzata alla disapplicazione dell'articolo 1, comma 4, anche ai comuni montani.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime la propria perplessità in ordine all'esclusione dei comuni montani dall'applicazione dell'articolo 1, comma 4, tenuto conto che di questa categoria fanno parte comuni di differenti dimensioni e con diverse caratteristiche, alcuni dei quali con una forte vocazione turistica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, riformula l'emendamento 1.176 integrandolo con la previsione di non applicare l'articolo 1, comma 4, ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. Propone poi che la soppressione della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle risorse dell'emittenza locale possa essere compensata da una riduzione del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa al settore cinematografico.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime dubbi sull'opportunità di utilizzare le risorse di tale Fondo per finalità di copertura.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, riformula il suo emendamento nel senso di limitare al 50 per cento la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'emittenza televisiva locale.

Giovanni RUSSO SPENA (RC) esprime la sua contrarietà all'emendamento così riformulato in quanto si riducono le risorse del settore dello spettacolo.

La Commissione approva l'emendamento 1.176 del relatore nella nuova formulazione (*vedi allegato*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, ove non vi siano richieste di porre in votazione ulteriori emendamenti, gli stessi debbano intendersi come ritirati, ferma restando la possibilità di ripresentarli in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea. Nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

La Commissione approva la proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come modificato a seguito dell'emendamento 1.176 del relatore (*vedi allegato*). Delibera, altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.